

LEGGE REGIONALE 14 GENNAIO 1978, N. 1

Interventi finanziari per il servizio antincendi¹

Art. 1

*(omissis)*²

Art. 2

Per i fini di cui alla legge regionale 11 agosto 1975, n. 8, concernente: «Autorizzazione alla spesa di lire 150 milioni per l'acquisto di attrezzature speciali a favore dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari», è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 260 milioni.

Sullo stanziamento di cui al precedente comma sono disposte le seguenti assegnazioni:

- alla Provincia di Trento lire 130 milioni
- alla Provincia di Bolzano lire 130 milioni.

Art. 3

All'onere di lire 365 milioni derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio in corso.

¹ In B.U. 17 gennaio 1978, n. 4.

² Sostituisce, con effetto dal 1° gennaio 1977, il primo comma dell'art. 1 della l.r. 21 gennaio 1963, n. 2, sostituito con il primo comma dell'art. 1 della l.r. 12 gennaio 1973, n. 2.